



Tempo di scrutini: come evitare le insidie

Raffaella Briani
25 gennaio 2024



Di cosa parliamo

Modalità di svolgimento degli scrutini alla luce del nuovo CCNL di comparto

Composizione del Consiglio di classe e ruolo del Dirigente scolastico

Le deliberazioni del Consiglio di classe e la loro verbalizzazione

Il vero nodo: la valutazione degli studenti

Modalità di svolgimento degli scrutini alla luce del nuovo CCNL di comparto

CCNL comparto «Istruzione e ricerca» 2019-2021 (art. 44, c. 6)

*Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; **con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a).***



Modalità di svolgimento degli scrutini alla luce del nuovo CCNL di comparto

Art. 44

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) **partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) **la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione**, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; [...] in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) **lo svolgimento degli scrutini e degli esami**, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.



Come comportarsi?



Lo scrutinio è indubbiamente una attività deliberativa del consiglio di classe



La distinzione riportata nel comma 3 dell'art. 44 CCNL comparto «Istruzione e ricerca» 2019-2021 è finalizzata alla individuazione del monte ore annuo, cui gli scrutini non concorrono



Convocazione delle sedute in presenza

Il consiglio di classe come organo collegiale perfetto

Quando effettua gli scrutini, è **organo amministrativo chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali** e dunque deve operare alla **presenza di tutti i suoi componenti**



Il consiglio di classe come organo collegiale perfetto

Tar Lazio, Sezione Terza-bis, 25 agosto 2010,
n. 31634

«*Nell'attività valutativa [il Consiglio di classe] opera come un Collegio perfetto e **come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici.** Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati **il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.**»*



Chi deve prendere parte agli scrutini

Art. 2 D.Lgs. n. 62/2017

Valutazione nel primo ciclo

Disciplina la composizione del *team* docenti/consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado

Art. 4 D.P.R. n. 122/2009

Valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado

Rinvia espressamente all'**art. 5 D.Lgs. n. 297/1994**

Legge n. 92/2019 e Linee guida allegate al D.M. n. 35/2020

Coordinatore dell'educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado

Nel primo ciclo

Art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 62/2017


*La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. **I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.** La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. **Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.***



Nel primo ciclo

Art. 2, c. 6, D.Lgs. n. 62/2017

*I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; **nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.***



Casi particolari

**Docente di
approfondimento
Scuola secondaria
di primo grado
(nota MIUR n.
685/2010)**

**Studio individuale
assistito
([FAQ 76](#))**

**Docenti di
sostegno**

**Docenti di
potenziamento**

Nel secondo ciclo

Art. 4, c. 1, D.P.R. n. 122/2009

*La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni [...]. **Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.** Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, [...], forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.*



Nel secondo ciclo

Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. n. 297/1994

*Gli **insegnanti tecnico-pratici**, anche quando il loro insegnamento si svolge in presenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in presenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.
[...]*

Casi particolari

**ITP e conversatori di lingua
(nota MIUR n. 6418/2012)**

Educatori

**Docenti Attività alternative (TAR
Lazio, sentenza 15/11/2010, n.
33433)**

Coordinatore EC



In caso di assenza di un docente...?

- ✓ Individuazione del sostituto con disposizione di servizio scritta e notificata personalmente
- ✓ Ordine di priorità per l'individuazione:
 - Docente che impartisce l'insegnamento della stessa disciplina
 - Docente in possesso dell'abilitazione per insegnarla
 - Docente in possesso del titolo di studio necessario a conseguire l'abilitazione
- ✓ Inserita a verbale

Se il Dirigente non presiede il *team* docenti/consiglio

Tar Lazio, Sezione Terza-bis, 25 agosto 2010, n. 31634

«Il Dirigente scolastico **può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale**. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da **provvedimento scritto** (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere **inserita a verbale**.»




Se il Dirigente è assente dal servizio


Il Dirigente **deve delegare** la presidenza del *team* docenti/consiglio di classe

In questo caso, **può individuare**, quale sostituto, **il proprio collaboratore** anche se non fa parte del *team* docenti/consiglio di classe

Qualche consiglio

- **Preparare gli scrutini** per tempo impartendo per iscritto le disposizioni eventualmente necessarie e affidando al coordinatore il compito di verificare il previo inserimento nel RE delle proposte di voto
- **Presiedere gli scrutini** della scuola secondaria:
 - garanzia di omogeneità ed equità di trattamento
 - possibilità di rilevare le criticità e aggiustare il tiro
 - possibilità di cogliere il clima del consiglio di classe
 - possibilità di verificare direttamente la correttezza e la legittimità delle operazioni svolte





La verbalizzazione: da dove partire

**Prima dello scrutinio verificare
nella piattaforma del RE il modello
disponibile e la sua completezza**

Il verbale



traduce in forma scritta le attività dell'organo collegiale, al fine di garantire - attraverso la documentazione - la certezza della descrizione degli avvenimenti constatati e delle deliberazioni



contiene l'atto verbalizzato (la delibera) e la verbalizzazione (redazione del verbale) che si atteggiano, però, in modo autonomo e separato



è perfetto nei suoi elementi essenziali nel momento in cui viene sottoscritto dal presidente e dal segretario

A cosa prestare attenzione per accertare e documentare la validità della seduta

- elencazione puntuale del nominativo dei **componenti presenti** (inclusi il presidente e il segretario dell'organo) e degli **assenti**
 - indicazione puntuale e relativa allegazione della **nomina dei sostituti** e della **eventuale delega a presiedere** da parte del Dirigente

Ricordiamoci che:

- la delibera è approvata **quando i voti a favore sono pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno espresso il voto validamente** (favorevoli e contrari) e si intende, comunque, riferita all'intero collegio poiché espressione della volontà collegiale
- **a richiesta, può essere verbalizzato il voto personale e le relative motivazioni sottese (per separare la propria posizione)**. In tal caso il dichiarante può produrre il testo della sua dichiarazione o dettarlo (auto-verbalizzazione)
- in caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la seduta

Redazione e approvazione seduta stante

Si consiglia di procedere con la redazione e l'approvazione del verbale «seduta stante»:

se la redazione avviene «seduta stante», il verbale può essere proiettato durante l'elaborazione (semplifica l'approvazione, evita gli equivoci e le richieste successive di modifiche/integrazioni) e approvato direttamente

PER CONCLUDERE...
QUALCHE CONSIGLIO OPERATIVO PER LA STESURA:

- 1) NO resoconto stenografico di tutto ciò che accade nel corso della seduta e di tutti i singoli interventi
- 2) SI trascrizione sintetica del dibattito relativo alle materie da trattare (o.d.g.) senza riportare giudizi, opinioni e polemiche non finalizzate

N.B. valutare il livello di sinteticità ottimale secondo la «rilevanza giuridica» delle materie trattate

Perché valutare nel primo ciclo: l'orizzonte di riferimento

D.P.R. n. 249/1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 235/2007*

Nota MIUR prot. n. 3602 del 31 luglio 2008


D. Lgs. n. 62/2017, in particolare:

Capo I, Principi generali

Capo II, Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

D.M. n. 741/2017, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

D.M. n. 742/2017, *Finalità della certificazione delle competenze*



Perché valutare nel primo ciclo: l'orizzonte di riferimento

D.M. n. 35/2020, *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*

D.L. n. 22/2020 convertito in **Legge n. 41/2020**; **Legge n. 126/2020**

O.M. n. 172/2020 e Linee guida allegate, *La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria*

Nota MI prot. n. 2158 del 4 dicembre 2020

D.I. n. 182/2020, *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*

L'orizzonte di riferimento per la valutazione nel secondo ciclo

D.P.R. n. 249/1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 235/2007*
Nota MIUR prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

D.P.R. n. 122/2009, *Regolamento sulla valutazione degli alunni*

D.M. n. 139/2007, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*

D.M. n. 9/2010, *adozione del modello di certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione*

D. Lgs. n. 62/2017, in particolare:
Capo I, Principi generali
Capo III, Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione

D.M. n. 35/2020, *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*

Specificità del secondo ciclo: orizzonte di riferimento



D. Lgs. n. 61/2017,
Riforma Nuovi Professionali



Legge n. 145/2018,
articolo 1, commi 784 e
seguenti e **DM 774/2019**
(PCTO e Linee guida)



D.M. n. 88/2020,
*Adozione modelli di
diploma e curriculum
esame secondo ciclo*



O.M. annuale esami di
Stato

Principi generali comuni al primo e secondo ciclo

Art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 62/2017

*La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi**, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

Principi generali comuni al primo e secondo ciclo

Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 62/2017

*La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, **in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*

Il D.P.R. n. 249/1998

Art. 2, comma 4, D.P.R. n. 249/1998 (richiamato dal D.P.R. n. 122/2009 art. 1 comma 2) applicabile alla sola scuola secondaria

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. [...]

*Lo studente ha inoltre diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare **un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.***

Principi generali comuni al primo e secondo ciclo


- **Valenza formativa** della valutazione in entrambi i cicli di istruzione
- Possibilità di trarre spunto dalla **nuova valutazione della scuola primaria** anche per gli altri ordini di scuola, in particolare per la scuola secondaria di primo grado là dove la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni è espressa con **votazioni in decimi** che indicano differenti **livelli di apprendimento** (art. 2 D. Lgs. n. 62/2017)
- L'ottica è quella della **valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo** poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato (Linee guida La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria)



Principi generali comuni al primo e secondo ciclo



- Necessità di **conformarsi ai criteri e alle modalità deliberati dal collegio docenti** da parte dei singoli insegnanti
- Processo di valutazione con riferimento agli scrutini intermedi e finali:
 - proposta di voto del docente della disciplina
 - discussione collegiale durante lo scrutinio
 - formulazione collegiale del voto e relativa delibera



Principi generali comuni al primo e secondo ciclo

Art. 1 D.Lgs. n. 62/2017

3. La valutazione del comportamento si riferisce **allo sviluppo delle competenze di cittadinanza**. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, **iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

Principi generali comuni al primo e secondo ciclo

Connessione tra la **valutazione del comportamento** e la **valutazione dell'educazione civica**

Valenza formativa anche della valutazione del comportamento

Stimolo alla **promozione e valorizzazione** dei comportamenti positivi


Richiamo specifico alla valutazione delle competenze di cittadinanza in sede di **esame conclusivo del I ciclo di istruzione** (art. 8, comma 5, D. Lgs. n. 62/2017)

Collegamento con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 122/2009 e D.P.R. n. 249/1998 ss.mm.ii.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4, comma 3, D.P.R. 249/1998)

**Se l'alunno si è appena
iscritto**

**Non facciamoci prendere in
contropiede**



Grazie per
l'attenzione